

RIFORMA CODICE PROCEDURA PENALE

Audizione Camera dei Deputati Commissione II Giustizia

Esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

_

La posizione dell'Organismo Congressuale Forense sul Disegno di Legge A.C. 2435 riguardante Riforma del processo penale è già stata espressa direttamente al Ministro nel corso dei vari incontri con particolare riferimento a quello tenutosi il 9 luglio 2020 al quale hanno partecipato anche il C.N.F., l'U.C.P.I. e l'A.N.M..

In quella sede le rappresentanze dell'Avvocatura in maniera compatta hanno espresso "ferma contrarietà" al Disegno di Legge di iniziativa governativa ribadendo all'unisono il giudizio negativo alla struttura del processo così come ipotizzato nel progetto di riforma che non ha in alcun modo inserito e preso in considerazione le indicazioni condivise dall'Avvocatura e manifestate nel corso dei vari incontri.

A solo titolo esemplificativo si riportano alcune considerazioni già espresse nel corso dei vari incontri e che qui si ribadiscono

- Articolo 2: l) prevedere che tutte <u>le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore</u>; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione; al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale, prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante



consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

La reale e concreta conoscenza del procedimento e del suo stato da parte dell'imputato è un elemento fondamentale perché possa ritenersi sussistere il rapporto processuale perché solo quella conoscenza può garantire il corretto esercizio dell'irrinunciabile diritto di difesa.

Invero, capita spesso, anche con clienti fiduciari, che l'Avvocato perda ogni tipo di contatto con il proprio assistito e non riesca a comunicargli (con i mezzi della semplice posta ordinaria o telematica) l'atto ricevuto. Ben comprendiamo che la forma più garantita di notificazione, vale a dire quella effettuata dagli Ufficiali Giudiziari o dalla Polizia Giudiziaria, dotata, peraltro, dei mezzi più idonei per la ricerca dell'imputato sia più dispendiosa, ma non si può superare tale *impasse* scaricando sull'Avvocato tale onere.

- Articolo 4 al punto 1 prevede in materia di applicazione della pena su richiesta un aumento ad otto anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, per il limite della pena applicabile su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.;

Tale norma così come formulata, a nostro giudizio, poco modifica rispetto a quella esistente, perché così come il patteggiamento c.d. allargato (5 anni) è stato poco utilizzato per via dell'assenza di benefici tipici del patteggiamento classico (esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione delle pene accessorie e delle misure sicurezza, esclusione della confisca) lo sarà anche questo nuovo patteggiamento extralarge; non solo non ci sono i benefici, ma la pena diverrà esecutiva in breve tempo. Tale considerazione, poi, assume maggior rilievo allorquando si considerino i reati per i quali la nuova normativa esclude la possibilità di accedere a questo rito alternativo. Vero è che bisogna puntare a snellire ed accelerare la definizione del procedimento penale, ma se la scelta processuale non sarà "premiale" difficilmente l'imputato opterà per tale rito alternativo nonostante la nuova ampiezza della pena applicabile.

- *Articolo* 7 prevede che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima;

La reintroduzione dello specifico mandato necessario per impugnare è certamente contraria al principio della unicità del procedimento in ogni fase e grado e del diritto di impugnazione ed alle prerogative del difensore. La norma è in contrasto con il principio del favor impugnationis e crea



elevatissimi rischi di esecuzioni di sentenze emesse nei confronti di imputati ignari di cui i difensori hanno perso i contatti e per tale ragione si richiamano le ragioni segnalate in merito alle modifiche di cui all'art. 2.

Quanto precede, poi, senza considerare la responsabilità dell'Avvocato, che non è solo di natura disciplinare o deontologica, ma, soprattutto morale rispetto al suo ruolo nella giurisdizione.

- Articolo 7 lett. f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta di cui al- l'articolo 550 del codice di procedura penale;

Privare di un controllo collegiale quei procedimenti che non l'hanno neanche avuto in primo grado significa snaturare i cardini del processo così come concepito con la riforma del 1989, soprattutto alla luce delle sempre maggiori competenze per materia dei Giudici Monocratici. Non si vede, poi, come sia possibile ritenere che tale scelta possa velocizzare il lavoro delle Corti d'Appello i cui Giudici dovranno far fronte oltre che agli impegni del Collegio anche a quelli da "Monocratici" senza considerare, altresì, il carico di lavoro da distribuire quotidianamente nelle singole aule.

A fronte di queste critiche al Disegno di Legge, l'Avvocatura aveva già da tempo avanzato delle proposte concrete per aumentare l'efficienza del processo penale indicando pratiche soluzioni ben accolte, nel corso delle riunioni, anche dall'A.N.M..

Ci riferiamo alla proposta avanzata da O.C.F. riguardante la possibilità che i Giudici del merito a seguito di patteggiamento o concordato in appello possano applicare direttamente la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale che, come è evidente, snellirebbe di molto il procedimento penale anche nella sua fase esecutiva.

Sbrigativamente si è ritenuto da parte del Ministero di non prendere in considerazione tale proposta in quanto si è, erroneamente, affermato che i Magistrati del merito non hanno le specifiche competenze per effettuare tale valutazione.

Al contrario, gli stessi stanno già oggi effettuando analogo giudizio con riconosciuti ottimi risultati per quanto riguarda la definizione dei procedimenti con la messa alla prova o con i lavori di pubblica utilità.



Infatti, sia il Magistrato del merito che quello di Sorveglianza per esprimere la loro valutazione si affidano, in entrambi i casi, alle relazioni di tecnici, U.E.P.E., che esprimono il loro giudizio prognostico e conclusivo, così supportando le competenze del magistrato.

La proposta, che auspichiamo possa trovare il giusto spazio in sede di conversione del D.d.L., veniva formulata prevedendo le seguenti modifiche al c.p.p.:

Art. 444 c.p.p.

- 4. La parte, nel formulare la richiesta, può chiedere che la pena, nei casi di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p., sia eseguita nelle forme della misura alternativa di cui all'art. 47 *L. 26 luglio 1975, n. 354*. All'istanza è allegato un programma, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del detto programma. Il programma prevede:
- a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
- b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 commi 5,6,7, 11 e 12 L. 26 luglio 1975, n. 354. co. 5,6,7, 11, 12 e 12 bis.
- 6. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal giudice. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al giudice.

Art. 599 bis co. 3 bis c.p.p.

La parte, nel formulare la richiesta, può chiedere che la pena, nei casi di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p., sia eseguita nelle forme della misura alternativa di cui all'art. 47 *L. 26 luglio 1975, n. 354*. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 444 commi 4, 5 e 6 c.p.p..

(Per completezza si riportano le disposizioni sopra richiamate: Art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news / Pec: organismocongressualeforense@pec.it



- 5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
- 6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
- 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

[...]

- 11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
- 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
- 12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69 bis nonché l'articolo 54, comma 3.)

Roma, 24 settembre 2020

Avv. Giovanni Malinconico

Zos Molives ~

Avv. Alessandro Vaccaro

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news / Pec: organismocongressualeforense@pec.it